

TuttoInps

Il calcolo della pensione

Sommario

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO.....	2
IL SISTEMA RETRIBUTIVO.....	3
LA RIVALUTAZIONE.....	4

Il calcolo della pensione

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

Viene adottato: Il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996; Il sistema retributivo per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; Il sistema misto per i lavoratori con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione effettuato sull'insieme dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Al termine della vita lavorativa, i contributi versati vengono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva - il montante individuale - sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua.

Coefficiente	4,720%	4,860%	5,006%	5,163%	5,334%
Coefficiente	5,334%	5,706%	5,911%	6,136%	

- Lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
La pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo.
- Lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
In questo caso la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 (sistema "misto"). Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.
- Lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995
La pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo. Chi ha esercitato l'opzione entro il 1° ottobre 2001 può ottenere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, anche se si tratta di assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. A partire dal 2 ottobre 2002 in poi la facoltà di opzione, per costoro, è stata soppressa.

Calcolo della pensione contributiva

Ai fini del calcolo della pensione occorre:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o il reddito dei lavoratori autonomi;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva che è del 33% se si tratta di lavoratori dipendenti e del 20%

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

se si tratta di lavoratori autonomi;

- determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT.

L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi. Torna su

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni.

Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/1992 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.

Le quote sono calcolate nel seguente modo:

LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti

La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)

Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Contributi in più gestioni

Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.

LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti

La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione.

L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile è stato attuato con gradualità, in ragione del 50% del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)

Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il

LA RIVALUTAZIONE

calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione.

L'ampliamento è stato attuato con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione. Torna su

LA RIVALUTAZIONE

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e quello precedente, in base alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione e dell'anno precedente, in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.

Si riportano in tabella i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota "A" per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992, e alla quota "B" per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993.

I valori sono relativi all'anno 2006.

1920	1.875,7574	3.422,9516
1921	1.585,4831	2.877,6089
1922	1.595,0503	2.879,2389
1923	1.604,3441	2.880,1910
1924	1.549,7873	2.766,9611
1925	1.379,6019	2.449,5070
1926	1.278,9420	2.258,1681
1927	1.398,8767	2.456,1325
1928	1.509,4321	2.635,3553
1929	1.485,6775	2.579,2270
1930	1.534,3147	2.648,5268
1931	1.698,3535	2.914,9404
1932	1.744,0732	2.976,2072
1933	1.853,6587	3.144,9271
1934	1.954,5381	3.296,8001
1935	1.927,1780	3.231,6410
1936	1.791,8365	2.987,0155
1937	1.636,9317	2.712,6402
1938	1.520,1963	2.504,1971

LA RIVALUTAZIONE

1939	1.455,8919	2.383,9084
1940	1.247,5540	2.030,4656
1941	1.078,2010	1.744,1985
1942	932,8477	1.499,8600
1943	556,2537	888,8741
1944	125,1712	198,7848
1945	63,5536	100,3026
1946	53,8504	84,4573
1947	33,2284	51,7867
1948	31,3830	48,6012
1949	30,9297	47,5940
1950	31,3507	47,9327
1951	28,5751	43,4072
1952	27,9340	41,3678
1953	27,5552	40,3125
1954	26,9437	38,9988
1955	26,3767	37,6827
1956	25,0819	35,6572
1957	24,3577	34,7470
1958	23,4627	32,9343
1959	23,5562	32,8477
1960	22,9772	31,7788
1961	22,3924	30,6632
1962	21,1749	28,9727
1963	19,4822	26,7588
1964	18,1844	25,0831
1965	17,3635	23,8683
1966	16,9189	23,2327
1967	16,5607	22,6134
1968	16,2944	22,1670
1969	15,7668	21,4042
1970	15,0127	20,2188
1971	14,2824	19,1134
1972	13,4047	17,9615
1973	11,9670	16,1515
1974	10,2084	13,4198
1975	8,7466	11,3660
1976	7,4959	9,6795
1977	6,3674	8,1325
1978	5,6546	7,1758
1979	4,9064	6,1512

LA RIVALUTAZIONE

1980	4,1519	5,0373
1981	3,5075	4,2097
1982	3,0248	3,5891
1983	2,6539	3,0959
1984	2,3894	2,7768
1985	2,2037	2,5358
1986	2,0810	2,3701
1987	1,9735	2,2464
1988	1,8735	2,1223
1989	1,7594	1,9736
1990	1,6417	1,8441
1991	1,5240	1,7180
1992	1,4556	1,6156
1993	1,3960	1,5366
1994	1,3389	1,4653
1995	1,2581	1,3783
1996	1,2032	1,3145
1997	1,1854	1,2802
1998	1,1645	1,2460
1999	1,1464	1,2152
2000	1,1178	1,1737
2001	1,0886	1,1321
2002	1,0628	1,0947
2003	1,0373	1,0580
2004	1,0170	1,0272
2005	1,0000	1,000
2006	1,0000	1,000

Torna su